



PARCO REGIONALE
DELL'APPIA ANTICA

STATUTO

(Elaborato in conformità alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 recante "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*")



SISTEMA REGIONALE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

Marzo 2002

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1** - Natura e sede
- Art. 2** - Attività e finalità
- Art. 3** - Competenza territoriale
- Art. 4** - Nome e simbolo dell'Ente
- Art. 5** - Forme di partecipazione
- Art. 6** - Relazioni con il pubblico, diritto all'informazione

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 7** - Organi dell'Ente.
- Art. 8** - Comunità.
- Art. 9** - Funzionamento della Comunità.
- Art. 10** - Composizione nomina e durata del Consiglio Direttivo.
- Art. 11** - Competenze del Consiglio Direttivo.
- Art. 12** - Funzionamento del Consiglio Direttivo.
- Art. 13** - Presidente.
- Art. 14** - Vicepresidente.
- Art. 15** - Competenze e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
- Art. 16** - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - Incompatibilità, decadenza e dimissioni.

Art. 18 - Indennità.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA. DIRETTORE. PERSONALE

Art. 19 - Struttura organizzativa e dotazione organica.

Art. 20 - Organizzazione degli uffici e servizi e del personale.

Art. 21 - Direttore dell'Ente.

Art. 22 - Dirigenti.

TITOLO I V

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 23 - Bilancio di previsione e conto consuntivo.

Art. 24 - Regolamento di contabilità e finanza.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Approvazione dello Statuto e modifiche.

Art. 26 - Disposizioni di rinvio.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Natura e sede

1. Il Parco Regionale dell'Appia Antica, istituito con L.R. n.66 del 10.11.1988, con sede in Roma in Via Appia Antica n° 42, è Ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa.

ART. 2

Finalità e Attività

1. L'Ente svolge i propri compiti istituzionali con autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, finanziaria e contabile, fatti salvi i compiti di vigilanza regionale.
2. L'organizzazione il funzionamento e l'attività dell'Ente per quanto non espressamente stabilito in questo Statuto, sono disciplinate dalle vigenti normative per gli enti pubblici dipendenti dalla Regione Lazio.
3. Nel proprio ambito l'Ente provvede in particolare:
 - a) alla tutela, al recupero ed al restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché alla loro valorizzazione;
 - b) alla valorizzazione dei beni e delle aree archeologiche anche attraverso attività di supporto alle funzioni di monitoraggio, tutela e restauro di concerto con gli Enti preposti;
 - c) alla conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano valore naturalistico, ambientale e paesaggistico;
 - d) alla gestione del patrimonio pubblico di propria competenza, comprese le unità immobiliari diverse o connesse, anche tramite affidamento a terzi di servizi globali;
 - e) all'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, paesaggistici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

- f)** alla promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative, ludiche e turistiche sostenibili;
 - g)** alla difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
 - h)** alla valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa dell'area protetta;
 - i)** all'espletamento degli altri compiti attribuiti dalla legge, nonché di quelli affidati dalla Regione, dagli Enti locali e da altri soggetti, che rientrano tra i fini istituzionali dell'Ente;
 - j)** all'espletamento, su delega, di ulteriori funzioni fra quelle trasferite o delegate alle Regioni ovvero trasferite agli Enti locali.
- 4.** Le attività dell'Ente sono:
- a)** promuovere, orientare ed esercitare attività culturali, scientifiche, didattiche e turistiche volte a favorire la conoscenza del patrimonio storico, archeologico e ambientale del Parco e della sua corretta fruizione. Individuare le attività e gli usi presenti nel Parco, o ad esso connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili;
 - b)** proporre le eventuali modifiche ai confini del Parco ove occorra intervenire in aree limitrofe o contigue per assicurare la conservazione dei valori storici, archeologici, naturalistici e paesaggistici, nonché la connessione del Parco con l'area archeologica centrale di Roma o con altre aree protette;
 - c)** utilizzare criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse Nazionale, Regionale e locale che riguardano il territorio del Parco;
 - d)** esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa in materia di vigilanza, ed eventuale repressione, sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di Nulla Osta, pareri o altri atti di assenso anche mediante forme procedurali acceleratorie;
 - e)** esercita direttamente, o attraverso gli organi competenti, tutte le iniziative dirette ad eliminare, ridurre e per quanto possibile prevenire ogni forma di abusivismo edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico determinate da inquinamento acustico, luminoso, elettromagnetico, idrogeologico, atmosferico e del suolo oltre che quanto può alterare le caratteristiche del Parco;
 - f)** ricercare ogni mitigazione d'impatto ambientale per tutte le opere esistenti, ed eventuali altre attività quali per esempio elettrodotti, impianti viari e ferroviari, reti fognarie e altri impianti a rete;
 - g)** acquisire ed adottare tutti gli atti, generali o puntuali che la normativa vigente attribuisce alla competenza dell'Ente;

- h)** elaborare proposte e progetti di risanamento, restauro, riuso ed esproprio di immobili di qualunque natura ricadenti nell'area del Parco, acquisire elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma ritenuta utile;
 - i)** gestire il patrimonio, di proprietà dell'Ente o ad esso affidato, esercitando, nei modi e nelle forme previste anche il diritto di prelazione sui trasferimenti dei beni di rilevante interesse per del Parco ovvero promuovere i necessari espropri utili agli scopi istituzionali;
 - j)** gestire i servizi del Parco, anche tramite la stipula di convenzioni con Enti pubblici, Istituti Universitari, Associazioni, Cooperative Sociali qualificate o da qualificare con appositi corsi di formazione o altri soggetti individuati per Legge;
 - k)** compiere presso gli Istituti di credito ed organismi finanziari riconosciuti tutte le operazioni utili ai fini istituzionali;
 - l)** coinvolgere le Associazioni locali, Regionali e Nazionali che condividono i fini istituzionali del Parco;
 - m)** porre in essere tutte le azioni consentite dalla Legge per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, compresa la costituzione o partecipazione in Associazioni, Fondazioni e Società ;
 - n)** promuovere l'adesione agli organismi che abbiano per fine la promozione degli interessi del Parco.
- 5.** L'Ente esercita la propria attività in collaborazione o per conto di Enti pubblici, anche previa sottoscrizione di protocolli d'intesa.

ART. 3

Competenza Territoriale

- 1.** L'Ente esercita le proprie competenze all'interno della perimetrazione di cui alle planimetrie allegate alla legge istitutiva.
- 2.** Eventuali modificazioni introdotte nella perimetrazione adeguano le competenze territoriali dell'Ente.

ART. 4

Nome e simbolo dell'Ente

- 1.** L'Ente regionale di gestione del Parco dell'Appia Antica ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione definita nella LR 29/97.
L'Ente ha un proprio simbolo e logo approvato con Determinazione Dirigenziale n° 37 del 17.05.2000.

2. Il Parco ha diritto di riportare il simbolo sui cartelli perimetrali, lungo le vie interne al Parco, nei luoghi sede e punti informativi nonché sui sigilli, timbri e siti.
3. L'Ente si identifica con il nome "Ente Parco Regionale dell'Appia Antica" e potrà essere identificata anche con la forma abbreviata "Parco dell'Appia Antica" o "Parco Appia Antica".
4. L'Ente può concedere con convenzione, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a terzi e per la pubblicizzazione di prodotti locali che presentino requisiti di qualità.

ART. 5

Forme di Partecipazione

1. L'Ente promuove la consultazione periodica dei soggetti interessati alle attività del Parco nonché l'elaborazione dei propri indirizzi generali, attraverso:
 - a) pubbliche assemblee finalizzate a fare incontrare i rappresentanti dell'Ente con tutti i soggetti interessati o interessandi alle attività e agli scopi istituzionali tra cui:
 - i comitati di quartiere;
 - le scuole di ogni ordine e grado;
 - le associazioni culturali e sportive;
 - le associazioni di categoria produttive;
 - Istituzioni pubbliche;
 - Enti territoriali;
 - Pontificia Commissione, etc;
 allo scopo di illustrare programmi, attività ed altra iniziative ritenute di interesse pubblico.

ART. 6

Relazioni con il pubblico, diritto all'informazione

1. L'Ente impronta la propria attività a criteri di imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza per garantire la sua piena funzionalità.
2. L'Ente garantisce la piena attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni mediante apposito regolamento e procedure.
3. L'Ente istituisce un proprio Albo presso la sede dell'Ente stesso, ove affigge atti adottati dall'Ente.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 7

Organi dell'Ente

1. Sono Organi dell'Ente: la Comunità, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti.
2. La composizione, la nomina, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni degli organi dell'Ente sono disciplinati dalla L.R. 29/97 e da quanto appresso indicato nonché dai principi generali di Legge.
3. Le indennità spettanti agli organi dell'ente sono determinati con deliberazioni della Giunta regionale.
4. Al Vicepresidente a decorrere dal quindicesimo giorno di sostituzione spetta la stessa indennità del presidente.

ART. 8

Comunità

1. La Comunità dell'Ente è costituita dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco del Comune di Roma, dal Sindaco del comune di Ciampino e dal Sindaco del comune di Marino o da loro rappresentanti. Ogni componente partecipa con responsabilità pari alla rispettiva quota percentuale di territorio di competenza. Le quote elaborate dalla Regione Lazio, sulla base di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 29/97, sono le seguenti:

Quota

Provincia	100.0000
Roma	538.9645
Ciampino	278.5373
Marino	82.4982

1000.0000

2. Ognuno dei componenti della Comunità rimane in carica per il tempo del relativo mandato elettorale. La perdita della rappresentanza dei membri della Comunità si verifica al momento della decadenza del rispettivo mandato elettorale. I

membri decaduti dalla Comunità restano in carica fino al rinnovo delle nomine.

ART. 9

Funzionamento della Comunità

1. La Comunità a maggioranza assoluta dei componenti elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente ed adotta il regolamento per il funzionamento dell'organo stesso. La Comunità è convocata dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. Alle riunioni partecipano di diritto, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
2. I membri della comunità non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti fino al quarto grado o affini di società delle quali siano amministratori o soci di associazioni delle quali sono dirigenti o membri degli organi direttivi.
3. La Comunità è organo propositivo e consultivo dell'Ente ed esprime parere obbligatorio:
 - a) sul regolamento dell'area naturale protetta;
 - b) sul piano dell'area naturale protetta;
 - c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente;
 - d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente.
4. La Comunità elabora e trasmette, per l'adozione, al Consiglio Direttivo il Programma Pluriennale Economico e Sociale, nonché le successive modificazioni od integrazioni.
5. Delle riunioni della comunità sono redatti verbali raccolti in apposito registro. I verbali sono firmati dal Presidente della riunione e dal direttore del Parco in qualità di segretario o da chi lo sostituisce.

ART. 10

Composizione, nomina e durata del Consiglio Direttivo

1. La composizione e la nomina del Consiglio Direttivo sono stabilite dall'art.14 della Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, recante: "Norme in materia di aree naturali protette Regionali".
2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente è composto da:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Vice Presidente;
 - c) Cinque Membri.
3. Il Consiglio Direttivo è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento, e dura in carica fino alla scadenza

del Consiglio stesso. Nella medesima seduta il Consiglio nomina il Vicepresidente con le stesse modalità del Presidente.

5. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Consiglio Direttivo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Nella medesima seduta il Consiglio nomina il Vica Presidente.
6. Per particolari argomenti ed esigenze il Consiglio può costituire Commissioni di lavoro, composte da Consiglieri, con compiti di approfondimento delle questioni di competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 11

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo, di direzione politico-amministrativa e di controllo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio Direttivo adotta lo statuto dell'Ente, il regolamento ed il piano per l'area naturale protetta e delibera sulle seguenti materie:
 - a) definizione dei progetti (fatta salva la gestione ordinaria) e dei programmi annuali e pluriennali di attività indicando tra l'altro gli edifici destinati a demolizione perché incompatibili con le finalità del Parco, nonché la localizzazione e le caratteristiche delle opere e delle iniziative d'interesse collettivo, comprese quelle esistenti che devono essere ricollocate o riqualificate;
 - b) verifica periodica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi programmatici e alle direttive generali impartite;
 - c) approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi;
 - d) adotta i regolamenti dell'Ente previsti da leggi o da statuto;
 - e) piani e programmi anche pluriennali afferenti il bilancio e adeguamenti della dotazione organica;
 - f) atto di nomina, di revoca e di collocamento a disposizione del Direttore;
 - g) dichiarazione di decadenza o di incompatibilità dei Consiglieri;
 - h) indirizzi relativi al contenzioso dell'Ente, alla conciliazione ed alle transazioni;
 - i) criteri relativi agli atti di disposizione di beni immobili, nonché attività relative alla contrazione di prestiti, mutui e operazioni ipotecarie;
 - j) accettazione di eredità, legati, lasciti e donazioni;

- k) criteri di nomina dei componenti delle commissioni aggiudicatrici di gare di appalto;
- l) programmazione dell'attività di ricerca e di documentazione;
- m) ogni altra materia che le disposizioni di legge attribuiscono al Consiglio Direttivo.

ART. 12

Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o in caso di assenza e di impedimento dal Vicepresidente, mediante idonea comunicazione contenente l'indicazione del luogo, dell'ora di inizio della seduta e dei punti sottoposti all'esame del Consiglio.
2. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno tre Consiglieri in carica, ovvero di due revisori. Nella richiesta di convocazione dovranno essere espresse le ragioni e l'oggetto della convocazione.
3. Le comunicazioni di convocazione dovranno ordinariamente essere ricevute dai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione convocata in seduta ordinaria.
4. In caso di necessità e urgenza il Presidente può convocare il Consiglio direttivo 24 ore prima della seduta. La comunicazione può essere effettuata, oltre che con le modalità indicate nel comma 1, anche con fonogramma o altro mezzo idoneo; la medesima procedura è seguita per sottoporre al Consiglio punti aggiuntivi ad un ordine del giorno già trasmesso.
5. La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro membri del Consiglio stesso.
8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione e la modifica dello Statuto per i quali è richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica.
9. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
10. I membri del Consiglio Direttivo non possono prendere parte a deliberazioni, atti o provvedimenti concernenti interessi propri e dei loro parenti fino al quarto grado o affini o partecipanti di società delle quali siano amministratori o soci.
11. I verbali delle sedute del Consiglio sono trascritti in apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal

Direttore in funzione di segretario o da altro funzionario in sua vece.

12. Per le deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca, la valutazione e l'eventuale messa a disposizione del Direttore, le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere.

ART. 13

Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di gestione, nonché i provvedimenti espressamente ad esso attribuiti da norme di Legge o regolamenti;
- d) vigila sull'andamento dell'Ente, sull'operato del Direttore e sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) adotta, in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva;
- f) può avocare a sé, per particolari motivi di necessità ed urgenza, e su mandato del Consiglio Direttivo, al fine di evitare pregiudizio al pubblico interesse, atti di competenza del Direttore del Parco;
- g) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le Amministrazioni locali, con gli Enti e Organismi esterni, nel quadro della programmazione generale deliberati dal Consiglio Direttivo;
- h) adotta gli atti non riservati dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, al Direttore e alla dirigenza.

ART. 14

Vicepresidente

- 1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le funzioni e le facoltà eventualmente delegategli e collabora con il Presidente nell'esecuzione e allo svolgimento dei compiti istituzionali.
- 2. In mancanza del Vice Presidente, o nel caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e le facoltà sono esercitate dal Consigliere più anziano di carica e, a parità di carica, dal Consigliere più anziano di età.

ART. 15**Competenze e nomina del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa designazione dei relativi membri da parte del Consiglio Regionale in numero di due e di uno dal Ministero del Tesoro.
3. Il Presidente ed i membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo ufficiale Nazionale dei revisori dei conti.
4. Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica cinque anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.
5. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente previa comunicazione data nelle stesse forme previste per i Consiglieri.

ART. 16**Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti**

1. I Revisori, in particolare, debbono:
 - a) esaminare i libri ed i registri contabili in confronto ai documenti giustificativi;
 - b) effettuare riscontri di cassa;
 - c) redigere una relazione sul Bilancio Preventivo nonché sulle variazioni allo stesso, formulando valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità delle spese;
 - d) esaminare il Conto Consuntivo e farne la relazione;
 - e) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari, per quanto attiene alla gestione finanziaria;
 - f) svolgere ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

ART. 17**Incompatibilità, decadenza e dimissioni**

1. Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono incompatibili con quelle di Membro del Parlamento Europeo o Nazionale, Consigliere Regionale, nonché con quella di Sindaco o Assessore Comunale, Presidente o Assessore Provinciale, Presidente o Assessore di Comunità montana, Presidente di altri enti sub-regionali.

2. Non possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e decadono dalla carica, qualora vi siano stati nominati, coloro che versino in una situazione di incompatibilità prevista dalle normative vigenti.
3. I Consiglieri o i membri del collegio che, senza giustificati motivi, non partecipano a cinque sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica.
4. In caso di decadenza, dimissioni o morte dei singoli componenti il Consiglio o il Collegio dei revisori dei conti, si procede alla sostituzione nelle forme e con le modalità previste per la nomina. I nuovi Consiglieri ed i Revisori restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere ai predecessori.

ART. 18

Indennità

1. L'entità degli emolumenti, spettanti ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, onnicomprensiva di ogni indennità, commisurata all'indennità prevista per i Consiglieri Regionali, è determinata in diverse percentuali dalla Giunta Regionale.
2. Ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti aventi la propria residenza al di fuori del Comune in cui ha sede l'Ente spetta il rimborso delle spese di trasporto, secondo la normativa in vigore.

TITOLO III

Struttura organizzativa, Direttore, Personale

ART. 19

Struttura organizzativa e dotazione organica

1. I criteri per la definizione della struttura organizzativa e la dotazione organica sono fissati dalla Giunta regionale con propri atti.
2. L'articolazione della struttura organizzativa dell'ente e della dotazione organica sono definiti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente a maggioranza dei presenti.
3. Il regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio Direttivo sulla base di una relazione del Direttore è trasmesso alla Regione Lazio per i provvedimenti necessari e conseguenti.

ART. 20

Organizzazione degli Uffici e Servizi e del Personale

1. I criteri per la definizione della struttura organizzativa dell'Ente e della relativa dotazione organica sono fissati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
2. La struttura organizzativa dell'Ente e la relativa dotazione organica sono definite dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Per quanto non stabilito dal presente Statuto al personale dell'Ente si applicano le disposizioni poste dalla L.R. 29/97 e dalla ulteriore normativa vigente per il personale del comparto Regioni-Enti Locali .

ART. 21

Direttore

1. Per l'assunzione del Direttore l'Ente bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero fa ricorso a contratto di diritto privato, stipulato per non più di cinque anni secondo quanto stabilito al comma 1 dell'art.24 della Legge

Regionale 29/97 ovvero per non più di due anni ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 del citato art.24 per soggetti particolarmente esperti in materia naturalistica-ambientale e, viste le caratteristiche peculiari del Parco, in materia storico-archeologica, nonché urbanistico-paesistica e giuridico-amministrativa.

2. Il Direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza dell'Ente che realizza raggiungendo gli obiettivi assegnatigli.
3. Il Direttore è segretario del Consiglio Direttivo, è responsabile della redazione del verbale della seduta ed esprime parere obbligatorio in merito alla legittimità degli atti assunti dal Consiglio medesimo.
4. Il Direttore provvede al coordinamento dell'attività dell'Ente e sovrintende all'espletamento dei compiti inerenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, è responsabile dell'andamento generale dell'Ente in termini di efficacia di efficienza ed economicità e realizza la propria attività perseguendo gli obiettivi fissati dall'Amministrazione.
5. Il Direttore in particolare:
 - a) formula al Presidente proposte per l'elaborazione di programmi e di direttive;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo anche con l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso i terzi;
 - c) sottopone al Consiglio Direttivo lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - d) adotta le misure idonee al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari Uffici dell'Ente;
 - e) presiede, con facoltà di delega, le commissioni di concorso e di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti, firma i contratti, attribuisce gli incarichi di ufficiale rogante a dirigenti o funzionari dell'Ente;
 - f) firma, congiuntamente al responsabile dell'ufficio di contabilità, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - g) esercita i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
 - h) determina, informandone le organizzazioni sindacali interne, i criteri generali di organizzazione degli uffici, definendo in particolare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
 - i) adotta gli atti di gestione del personale che non siano di competenza degli altri dirigenti e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
 - j) promuove e resiste alle liti nelle materie gestionali ed ha il potere di conciliare e transigere secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo;
 - k) verifica e controlla le attività del personale, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

- 1) richiede pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza.
6. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Dirigente da Lui incaricato a svolgere funzioni vicarie.

ART. 22

Dirigenti

1. I Dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti nonché nell'ambito delle direttive e degli indirizzi degli organi istituzionali, godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate.
2. Formulano proposte al Direttore in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
3. I provvedimenti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi e vengono comunicati immediatamente al Direttore.
4. Entro il 20 Gennaio di ogni anno, ciascun dirigente presenta al Direttore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il programma operativo per l'anno in corso.
5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a dirigenti dell'Ente o, in via transitoria e per situazioni di carenza della struttura, a persone esterne all'amministrazione, nei limiti di cui alla Legge Regionale n. 25/1996.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 23

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. L'esercizio finanziario dell'Ente decorre dall'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono formulati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di enti pubblici non economici sottoposti a controllo e vigilanza della Regione Lazio e dal regolamento di contabilità e finanza di cui all'articolo 22.
3. L'Ente favorisce una lettura del bilancio per programmi e obiettivi ed imposta la propria azione amministrativa secondo la medesima metodologia realizzando in tal modo il controllo di gestione

Art. 24

Regolamento di contabilità e finanza

1. Il Regolamento di contabilità e finanza disciplina le attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione finanziaria, di gestione patrimoniale, l'attività di controllo interna, l'attività contrattuale, le convenzioni nonché criteri e modalità per erogazione di indennizzi, contributi, sussidi, incentivi, a carico dell'Ente previsti dalla L.R. 29/97 nonché, le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese, in modo da assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia, di efficienza e di pubblicità, con le procedure previste per singoli procedimenti.
2. Il Consiglio Direttivo adotta, a maggioranza dei presenti il succitato regolamento di contabilità e finanza.
3. Il regolamento approvato è trasmesso alla Regione Lazio e per il successivo controllo ed eventuale approvazione se ed in quanto dovuto

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 25****Approvazione dello Statuto e modifiche**

1. Il presente Statuto è adottato con delibera del Consiglio Direttivo.
2. E' rimesso alla Regione Lazio per l'attività di controllo prevista dalla normativa
3. Entra in vigore al momento dell'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale del Lazio.
4. Dopo l'approvazione con D.G.R. viene ripubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 gg consecutivi per i soli motivi di pubblicità.
5. Per le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto dopo l'approvazione si segue la medesima procedura prevista per l'adozione e l'approvazione.

ART. 26**Disposizioni di Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni di Legge nazionali ed alle norme che disciplinano la materia delle aree naturali protette e quelle che regolano enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Lazio.